(N. 14)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1953

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, - terzo comma - della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato con il quale si è provveduto all'assegnazione di lire 17.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, onde provvedere ad esigenze relative alla Conferenza indetta a Roma dalla Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (I.C.A.O.) per la revisione e l'adozione finale di un nuovo testo della convenzione per le responsabilità per danni causati ai terzi dagli aeromobili.

Il dettaglio della somma occorsa per detta Conferenza, comportante la partecipazione di oltre 70 Stati con circa 200 delegati, risulta come appresso:

Spese per il personale:				
delle amministrazioni dello Stato	mil.	3 -		
estraneo a dette Amministrazioni.	»	4 -		
		—	mil.	7 -
Oneri per i servizi della Conferenza (fitto di locali, illuminazione, postali e varie)	»		»	7.5
Spese di rappresentanza	»		»	2.5
			mil.	17 -

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Dette spese hanno incluso le occorrenze per interpreti, stenografi, stenodattilografi e per il personale addetto alla riproduzione ed alla distribuzione dei documenti, nonchè per l'impianto di apparecchi per la traduzione simultanea.

Poichè per l'assegnazione della predetta somma di lire 17.000.000 ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si è provveduto ad essa mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Per la convalida di cui trattasi era stato già proposto analogo provvedimento al cessato Senato della Repubblica (atto n. 2796). Il relativo disegno di legge è, peraltro, decaduto a seguito del sopravvenuto scioglimento di detta Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, concernente la prelevazione di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952–53.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 15 del 20 gennaio 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 ottobre 1952, n. 1325 e 10 luglio 1952, n. 910;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, è autorizzata la prelevazione di lire 17.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il detto esercizio finanziario:

Capitolo n. 127-*bis* (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per la Conferenza I.C.A.O. per convenzione danni ai terzi »*). — Fitto di locali e forniture varie per i locali – Spese di ufficio e di cancelleria, illuminazione, postali, telegrafiche e telefoniche, installazione impianti traduzione simultanea – Spese per gli automezzi e di trasporto . .	L.	7.500.000
Capitolo n. 127-*ter* (*di nuova istituzione*). — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato. . . .	»	4.000.000
Capitolo n. 127-*quater* (*di nuova istituzione*). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle varie Amministrazioni statali addetto alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).	»	3.000.000
Capitolo n. 127-*quinquies* (*di nuova istituzione*). — Spese di rappresentanza	»	2.500.000
Totale . . .	L.	17.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI – PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.